



ARPA FVG
Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia

Relativamente alle attività di: Verifica di
conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche
VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti,
Catasto emissioni, Previsioni inquinamento
atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti



ARPA FVG

SEDE CENTRALE PALMANOVA

Protocollo n° **0013281 - P** del 27/04/2015

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Tra

l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, con sede a Palmanova in via Cairoli n. 14, codice fiscale 02096520305 – in persona del direttore generale *pro tempore* dott. Luca Marchesi, nato a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia – in seguito denominata «committente»,

e

il dott. Paolo Collarile, nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED], c.f. [REDACTED], in seguito denominato «collaboratore»,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto dell'incarico

Il committente conferisce al collaboratore, il quale accetta, l'incarico avente ad oggetto l'attività supporto all'azione dell'Osservatorio regionale ambiente e salute costituito presso l'Agenzia e, in particolare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- popolamento e sviluppo del *database* della georeferenziazione delle abitazioni nei comuni del Friuli Venezia Giulia;
- popolamento e sviluppo del *database* della storia abitativa dei residenti nei comuni del Friuli Venezia Giulia;
- analisi dei dati ambientali e di salute nelle aree di crisi ambientale, in collaborazione con i membri del comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio ambiente e salute del Friuli Venezia Giulia.

Art. 2

Natura dell'incarico

L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito a norma degli artt. 2222 e seguenti del Codice civile, avendo ad oggetto prestazioni professionali di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione.

Art. 3

Durata dell'incarico

L'incarico decorrerà dall'1 maggio 2015 e avrà termine il 31 dicembre 2015.

Ai soli fini della conclusione delle attività di cui agli obiettivi sopra descritti e fermo restando il compenso originariamente previsto, le parti potranno differire il termine di consegna fino al 31 gennaio 2016.

HP

[Signature]



Art. 4

Modalità della prestazione

Il collaboratore si impegna a rendere la propria prestazione in piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dal committente mediante il direttore tecnico-scientifico.

Pertanto, l'attività lavorativa sarà svolta con lavoro proprio e con l'utilizzo di mezzi organizzati messi a disposizione del committente. A tal fine il collaboratore è autorizzato all'utilizzo dei locali e delle attrezzature dell'Agenzia.

Art. 5

Compenso

Il committente si impegna a corrispondere al collaboratore il corrispettivo complessivo lordo di € 30.000,00.

La corresponsione avverrà con acconti mensili di pari importo e con un saldo finale a conguaglio, previa verifica della corretta esecuzione della prestazione contrattuale da parte del direttore tecnico-scientifico, attestata mediante validazione dello stato di avanzamento dei lavori.

All'atto della liquidazione dei compensi il committente opererà le ritenute fiscali, previdenziali e assicurative previste dalle norme vigenti.

Art. 6

Obblighi assicurativi del committente

Il committente si impegna a provvedere alla copertura assicurativa per eventuali danni e infortuni che il collaboratore dovesse subire nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, compreso l'eventuale differimento del termine di scadenza.

Art. 7

Doveri del collaboratore

Il collaboratore si obbliga ad eseguire personalmente l'incarico oggetto del presente contratto con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione.

Il collaboratore dichiara di ricevere, e con la firma del presente atto ne accusa ricevuta, copia del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 nonché il Codice di comportamento agenziale, impegnandosi nei confronti dell'Agenzia alla loro scrupolosa osservanza per quanto compatibile con la tipologia contrattuale.

Art. 8

Impossibilità della prestazione e risoluzione del contratto

In caso di impossibilità ad effettuare la propria prestazione a causa di malattia o di altro grave impedimento, il contratto è sospeso per non più di trenta giorni complessivi. Assenze ulteriori o di maggior durata potranno determinare, ad iniziativa di una delle parti, la risoluzione del contratto con effetto dal giorno del ricevimento della relativa comunicazione mediante raccomandata.

In caso di inadempimento per colpa del collaboratore, l'Agenzia ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto, con comunicazione motivata mediante lettera raccomandata.

Il collaboratore può recedere dal contratto dando un preavviso di almeno quindici giorni.



Art. 9

Tutela della riservatezza

Il collaboratore si impegna al rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 196/2003 concernente il trattamento dei dati personali e all'osservanza delle disposizioni interne all'Agenzia in materia.

A tal fine il collaboratore è nominato *incaricato* e si riferisce al *responsabile* identificato nel direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia.

Art. 10

Disposizioni fiscali

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo a seguito di risoluzione n. 36/E dd. 5 febbraio 2002 dell'Agenzia delle entrate.

Il medesimo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a norma del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

Art. 11

Foro competente

Le parti convengono che il Foro di Udine sarà esclusivamente competente per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto.

Palmanova,

Il Direttore generale
dott. Luca Marchesi

Il collaboratore
dott. Paolo Collarile

A norma dell'art. 1341 e segg. del codice civile, il collaboratore sottoscrive espressamente la clausola di cui all'art. 11.

Il collaboratore
dott. Paolo Collarile